



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI PISA

**DM 80/07 E OM 92/07 SUI DEBITI FORMATIVI:
NESSUN OBBLIGO DEL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI
NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO.**

da pubblicare ad albo sindacale

di Maurizio Berni

(Coordinatore provinciale della Gilda degli insegnanti di Pisa)

Le recenti norme riguardanti il recupero dei debiti formativi hanno posto il dubbio a molti colleghi, che ci hanno consultato, sull'obbligatorietà di utilizzare il mese di agosto per porre termine ai recuperi stessi e alle relative verifiche; ciò in quanto, ai sensi dell'art. 6 del DM, tali verifiche dovrebbero concludersi "di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo."

La norma viene ribadita e rafforzata nell'ordinanza: "Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate,..."

Ovviamente è rimessa alle singole istituzioni scolastiche la valutazione dell'eccezionalità dei motivi che potrebbero portare alla decisione di condurre l'attività di recupero o anche la sua prosecuzione e conclusione, nei primi giorni di settembre, comunque entro l'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo, il che ovviamente comporta un onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Ed è facile supporre che vi siano o vi possano essere nel futuro immediato pressioni presso i dirigenti scolastici (di cui peraltro al momento non siamo a conoscenza) affinché valutino attentamente, nell'esercizio della responsabilità dirigenziale, se le ragioni per cui un Collegio dei Docenti intenda utilizzare il mese di settembre siano davvero eccezionali e tali da giustificare l'aumento di spesa. Questo può portare conflittualità all'interno delle Istituzioni scolastiche, come già testimoniato da episodi estremamente sgradevoli avvenuti in alcune parti d'Italia.

La Gilda degli Insegnanti intende pertanto dare un contributo tecnico ad esporre il quadro di riferimento normativo con il quale le nuove norme interferiscono, in modo non sempre coerente. Non siamo quindi in grado di dare risposte certe ai dubbi di legittimità che si pongono, ma un nostro parere, argomentato su oggettive basi normative che vengono qui esplicitate.

IL TESTO UNICO

Il calendario nel quale possono essere svolte attività didattiche è precisato nell'art. 74 comma 2 del D. L.vo 297/94, tuttora vigente: **"2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità."**

Alla luce di questa norma, recuperi nel mese di luglio e agosto potrebbero essere addirittura vietati, e la scelta di effettuarli potrebbe esporre l'istituzione scolastica a rischi di ricorso, come è stato esposto da commentatori di autorevoli riviste (La Tecnica della Scuola).

Alcuni obiettano che questo articolo di legge sia stato implicitamente abrogato dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito nella Legge 8 agosto 1995, n. 352: Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 193, sono inseriti i seguenti: ...omissis...Art. 193-ter (Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica).

1. *Gli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, **si svolgono durante tutto l'anno scolastico.** Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico."*

Nella fattispecie, l'articolo 193-ter risulta esso stesso abrogato dall'art. 17 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia), pertanto perde totalmente la sua efficacia.

Ma, allargando il discorso, a nostro avviso la tesi dell'abrogazione implicita non è mai condivisibile; infatti l'abrogazione delle leggi è regolata dall'art. 15 del primo libro del Codice Civile. Esso prevede che la nuova legge abroghi quella previgente qualora:

1. vi sia un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore (**abrogazione espressa**)
2. vi sia incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti (**abrogazione tacita**)
3. a nuova legge ridisciplina l'intera materia prima regolata dalla legge previgente (**abrogazione implicita**).

Nella fattispecie, non vi è stata alcuna abrogazione esplicita (caso 1); non vi è incompatibilità con leggi successive (caso 2); non è stato riscritto un 'Testo Unico' sulla scuola, ma modifiche esplicite e parziali a TU in oggetto (caso 3).

Ne segue che, sempre a nostro avviso, due norme in parziale contraddizione tra loro dovrebbero essere applicate entrambe, nel loro ambito di compatibilità; se per esempio l'articolo 193ter non fosse stato abrogato dall'art. 17 del DPR 275/99, avrebbe dovuto essere applicato compatibilmente con l'art. 74 comma 2 del TU, cioè secondo una formulazione di questo genere:

- “1. *Gli interventi (...) **si svolgono durante tutto l'anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 74 comma 2.***”

LE FERIE DEL PERSONALE DOCENTE

Un altro problema che viene toccato dall'ipotesi di recuperi del mese di agosto è quello delle ferie del personale docente. L'argomento è regolato da norme di legge, norme contrattuali, e consuetudini (che secondo l'ordinamento giuridico hanno forza di legge se più favorevoli al lavoratore).

E' un argomento assai delicato in quanto, stante l'atipicità della prestazione del servizio della professione docente, nella mentalità comune viene assimilato alle 'ferie' qualsiasi periodo di sospensione dell'attività didattica, anche quello che (similmente ai docenti dei conservatori e a

quelli universitari) gli insegnanti devono dedicare all'aggiornamento, allo studio personale, alla ricerca, connesse alla funzione; tali impegni non sono esplicitamente quantificati.

E' di questi giorni la notizia di un dirigente scolastico di Catania che avrebbe posto in ferie coatte l'intero Collegio dei docenti della propria scuola, al fine di poter disporre del personale per i recuperi nel mese di agosto; la Gilda degli Insegnanti, congiuntamente con le altre organizzazioni sindacali, ha già attivato un contenzioso in quanto sussistono fondati motivi per ritenere illegittimo tale provvedimento.

Le norme primarie riguardanti le ferie del personale dipendente sono:

- l'art. 36 della Costituzione
- l'art. 2109 del Codice Civile

Abbiamo poi, per il personale della Scuola, il Contratto Collettivo di Comparto (art. 13).

Infine vi è la consuetudine per il personale docente, di utilizzare preferibilmente i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico (ad es. le vacanze di Natale e di Pasqua) come periodi sabbatici di studio e ricerca; tali attività sono imprescindibili per la qualità della prestazione, e connesse alla funzione, così come delineato nel "profilo professionale" di cui all'art. 27 del vigente Contratto Nazionale:

"Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica(...)"

Ogni consuetudine, se favorevole al prestatore di lavoro, prevale sulla legge, ai sensi dell'art. 2078 del Codice Civile¹

E' del tutto naturale l'utilizzo dei mesi estivi, cioè dopo il termine delle lezioni, come il *più favorevole* e più adatto al godimento del diritto costituzionalmente garantito al riposo, che deve essere "preferibilmente continuativo" (art. 2109 CC), mentre i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, essendo di breve durata e collocandosi "in corso d'opera", meglio si adattano ad essere utilizzate come pause di riflessione sulla propria attività, anche nell'ottica di eventuali rimodulazioni, in un quadro di *ricerca-azione*.

Dunque, a nostro avviso, l'imposizione di ferie al personale docente durante tali periodi costituirebbe una forzatura illegittima; tale illegittimità è resa palese dall'art. 19 del vigente contratto nazionale, che estende al personale supplente temporaneo la non obbligatorietà (già assunta per consuetudine per il personale a tempo indeterminato) di prendere le ferie durante tali periodi.²

1 Efficacia degli usi

In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

2 Art. 19 comma 2: "(...) La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria."

Stante il fatto che molti docenti sono impegnati nelle prime settimane di luglio per gli esami di maturità, e che solo una piccola parte dei docenti riesce a fruire dei giorni di ferie previsti (per un massimo di sei) durante le attività didattiche, a causa della saturazione delle cattedre che non permettono agevolmente le sostituzioni nelle classi, appare evidente che il grosso delle ferie si concentra nel mese di agosto, che viene ad essere utilizzato completamente dalla maggior parte di essi.

Alla luce di quanto precede, a nostro avviso i Collegi dei Docenti hanno ampie motivazioni per giustificare l'espletamento, in tutto o in parte, degli interventi di recupero dei debiti formativi, nel mese di settembre, evitando i mesi di luglio e agosto.

Pisa, 18 gennaio 2008

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI PISA